

TI_GERICHTE 52.2024.383 vom 4. September 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-09-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2024.383

FR: TI_GERICHTE 52.2024.383 du 4 septembre 2024

IT: TI_GERICHTE 52.2024.383 del 4 settembre 2024

Regeste

Revoca della licenza di condurre di tre mesi

Erwägungen

E. 1

lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr). 3.2. Il principio sancito dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, secondo cui come visto la durata minima della revoca non può essere ridotta, vale anche nel caso di una violazione del diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole secondo gli art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101; DTF 135 II 334 consid. 2.2). In una simile circostanza, qualora la violazione sia grave e non possa essere considerata in altra maniera, ci si può tutt'al più chiedere se sia possibile rinunciare eccezionalmente ad adottare una misura (cfr. DTF 135 II 334 consid. 2.3; cfr. pure Hans Giger , SVG Kommentar, IX ed., Zurigo 2022, n. 2 ad art. 16). L'esame della durata del procedimento sotto il profilo degli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU non è soggetta a regole rigide, ma deve essere valutata in ogni singolo caso, sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un limite che risulti giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze del caso. Devono in particolare essere considerati l'ampiezza e le difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura (cfr. STF 1 C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 4.2 e rif.). 3.3. In concreto, dopo gli accadimenti del 6 dicembre 2016, a fronte del rapporto della polizia del 6 gennaio 2017, il 18 gennaio 2017 la Sezione della circolazione ha aperto il procedimento amministrativo, che già il

E. 2

febbraio successivo, viste le osservazioni del ricorrente, è poi stato sospeso in attesa dell'esito dell'inchiesta penale in corso. La sentenza della Corte delle assise criminali datata 2 ottobre 2020 è pervenuta il 25 gennaio 2021 alla Sezione della circolazione, che il 5 febbraio ha riattivato il procedimento amministrativo, per poi nuovamente sospenderlo il 26 febbraio 2021, dopo che il 23 febbraio 2021 il ricorrente aveva segnalato di aver impugnato la decisione davanti alla CARP, chiedendo di sospendere nuovamente la procedura fino alla sentenza della Corte cantonale ed eventualmente del Tribunale federale. La pronuncia di secondo grado del 17 febbraio 2022 è giunta il 22 successivo all'autorità dipartimentale, che ha riattivato ancora una volta il procedimento il 18 marzo 2022. Con email del 25 marzo 2022 l'insorgente ha segnalato di avere interposto ricorso davanti al Tribunale federale, di modo che la Sezione della circolazione ha nuovamente sospeso il suo procedimento

amministrativo in attesa dell'esito dell'impugnativa pendente in sede penale. Il 3 marzo 2023 i giudici federali hanno confermato la condanna di secondo grado, respingendo il ricorso del conducente. Il 6 marzo 2024 l'autorità dipartimentale ha chiesto aggiornamenti sullo stato della procedura penale alla CARP, che l'indomani le ha trasmesso copia della propria sentenza con l'attestazione di crescita in giudicato del 16 marzo 2023. Nuovamente riattivato il procedimento amministrativo il 15 marzo 2024 e raccolte le osservazioni dell'interessato, ha quindi emanato il provvedimento di revoca il 4 aprile 2024, cioè nemmeno un mese dopo. Il Consiglio di Stato ha statuito il 4 settembre 2024 sull'impugnativa del 7 maggio 2024 dell'insorgente, vale a dire poco meno di quattro mesi dopo. Contro la decisione governativa il ricorrente è insorto il 9 ottobre 2024 davanti a questo Tribunale, la cui decisione viene adottata in data odierna, ossia a poco più di due mesi dall'inoltro del gravame. Nelle suddette circostanze, bisogna dar atto che tra il giorno dell'infrazione e il giudizio che viene reso in data odierna sono trascorsi circa 8 anni, e quindi un lasso di tempo oltremodo lungo. Va nondimeno considerato che la durata del procedimento penale (6 anni e 3 mesi) e il differimento di quello amministrativo, che ha inevitabilmente concorso ad allungare i tempi, sono stati auspicati dallo stesso ricorrente, rispettivamente in parte dettati dalla sua scelta di adire (finora) tutte le vie ricorsuali (cfr. STF 1C_157/2023 del 23 febbraio 2024 consid. 4.3). Non può inoltre essere ignorato, come ricorda anche l'insorgente, che una violazione del principio di celerità è già stata riconosciuta per la procedura penale, dove ha comportato una riduzione della sanzione pronunciata in quella sede. Pur avuto riguardo al ritardo accumulato dalla Sezione della circolazione nell'informarsi circa l'esito del ricorso pendente davanti all'Alta Corte federale - che non le aveva invero nemmeno comunicato l'insorgente, il quale aveva evidentemente un interesse ridotto a una rapida riattivazione, visto che nel frattempo poteva continuare a guidare (cfr. STF 1C_157/2023 citata consid. 4.5) - e quindi al periodo di circa un anno trascorso tra l'emanazione della pronuncia federale in materia penale e il riavvio del procedimento amministrativo, va poi considerato che la procedura amministrativa, ripresa a metà marzo 2024 e che si conclude già con il giudizio di data odierna (dopo circa 9 mesi dalla riattivazione), non ha di per sé avuto una durata eccessiva (cfr. pure STF 1C_486/2011 del 19 marzo 2012 consid. 2.3.1). A ciò aggiungasi che, anche senza ritenere una sua disattenzione del principio di celerità, la Sezione della circolazione ha comunque precisato di aver contenuto la misura amministrativa al minimo legale in considerazione del tempo trascorso (cfr. sua risposta del 31 maggio 2024 al Governo). Alla luce di tutte queste circostanze, è quindi da escludere che sussista in concreto una violazione del principio di celerità tanto grave da permettere in via eccezionale di rinunciare all'adozione della criticata misura, che come visto corrisponde al minimo legale e non può essere ridotta, non avendo il tempo sin qui trascorso privato il controverso provvedimento del suo scopo educativo (cfr. DTF 135 II 334 consid. 2.3; STF 1C_157/2023 citata consid. 4.5, 1C_41/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2, 1C_190/2018 del 21 agosto 2018 consid. 5.1, 1C_591/2012 citata consid. 4.3, in: RtiD I-2014 n. 47). 3.4. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16 c LCStr, il provvedimento di revoca della durata di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui l'insorgente si è reso protagonista (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sotto il quale non è possibile scendere neppure in presenza di una effettiva necessità professionale di condurre un veicolo: le circostanze del singolo caso ai sensi

dell'art. 16 cpv. 3 LCStr possono infatti essere considerate solo fino alla durata minima della revoca, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3 ; S TF 1 C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1 C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii). Regola, questa, che vale addirittura per autisti professionali (DTF 134 II 39 consid. 3, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_417/2022 del 3 maggio 2023 consid. 2.3, 1C_13/2014 citata consid. 2.4 e rinvii). Deve altresì essere negata all'insorgente la possibilità - evocata nel gravame - di scontare il provvedimento soltanto al di fuori degli orari di lavoro. La giurisprudenza ha infatti già avuto modo di stabilire che una revoca d'ammonimento circoscritta al solo tempo libero è incompatibile con lo scopo educativo e preventivo che contraddistingue la misura (DTF 134 II 39 consid. 3, 128 II 173 consid. 3b; STF 1C_288/2008 del 22 dicembre 2008 consid. 4; con riferimento agli autisti professionali, cfr. anche STF 1C_417/2022 citata consid. 5.2, 1C_170/2013 del 17 maggio 2013 consid. 3.3). In effetti, nelle intenzioni del legislatore, affinché un tale provvedimento espliciti l'effetto educativo voluto, al conducente resosi autore di un'infrazione alle norme della circolazione deve per un determinato periodo di tempo essere fatto totale divieto di guidare veicoli a motore (cfr. DTF 134 II 39 consid. 3, 128 II 173 consid. 3b; STF 1C_417/2022 citata consid. 5.2, 1 C_178/2018 del 30 agosto 2018 consid. 3.1 e 3.2 con rinvii; STA 52.2022.248 del 7 novembre 2022 consid. 3.4, 52.2018.338 del 15 ottobre 2018 consid. 2.2). L'insorgente non potrebbe nemmeno beneficiare del nuovo art. 33 cpv. 5 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), in vigore dal 1° aprile 2023, che permette all'autorità cantonale di autorizzare corse durante il periodo di revoca nella misura necessaria per l'esercizio della propria professione, già soltanto poiché l'infrazione da lui commessa non è lieve (cfr. art. 33 cpv. 5 lett. a OAC; STF 1C_417/2022 citata consid. 4.2; STA 52.2023.373 del 23 ottobre 2023).

E. 4

Il ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura dal 4 ottobre 2024 al 3 gennaio 2025 inclusi, ma le procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al dicembre 2016. 5. 5.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. 5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia, ridotta per tenere conto della sua situazione finanziaria, è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dell'insorgente. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La giudice presidente La cancelliera